



## COMUNICATO UFFICIALE N. 238/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line il 5 Marzo 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA-Vice Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano SARRITZU/SSD CHIETI FC 1922 ARL

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 23/12/2020 il signor SARRITZU Stefano si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD CHIETI F.C. 1992 A R.L un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 2.500,00 per la stagione sportiva 2019/2020.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 2.500,00.

Si costituiva, nei termini, la società allegando alla propria memoria difensiva copia dichiarazione liberatoria a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Con successiva memoria il reclamante negava l'esistenza della liberatoria allegata dalla società resistente e disconosceva la firma apposta sulla medesima chiedendo il rinvio degli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali. Sospende qualsiasi decisioni in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

#### **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MONTELEONE/A.S.D.PUTEOLANA 1902

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 29/01/2021 via p.e.c. come da avviso di ricevimento in atti;
- rilevato che la Società non si è costituita in giudizio;
- considerato che la documentazione in atti dimostra la sussistenza della ragione di credito avanzata dal reclamante, vista in particolare la “quietanza liberatoria” rilasciata in data 11/12/2020, dal contenuto sostanzialmente transattivo, e il mancato avveramento della condizione ivi stabilita;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante possa trovare accoglimento limitatamente alla somma capitale di Euro 2.200,00 esclusi interessi e spese di lite

P.Q.M.

dichiara dovuta dalla società A.S.D.PUTEOLANA 1902 al Sig.Davide MONTELEONE la somma di Euro 2.200,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Simon LANER/F.C. SSD SPORTING FRANCIACORTA SRL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 22/01/2021 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- rilevato che la Società non si è costituita in giudizio;
- considerato che, allo stato, non sussistono motivi per discostarsi dall’orientamento già espresso da questa Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti per decidere secondo equità le vertenze in cui vengono dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020, sulla cui esecuzione abbia inciso l’emergenza pandemica da COVID-19;
- ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *“per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del*

*Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;*

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- considerato che, con domanda proposta in via subordinata, il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento della somma a saldo di Euro 3.002,00, così quantificata in corretta applicazione proprio del suddetto criterio equitativo;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuta dalla società FC SSD SPORTING FRANCIACORTA SRL al Sig.Simone LANER la somma di Euro 3.002,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MANGIONE/S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA

Il calciatore MANGIONE Gaetano presenta un Ricorso contro la SSD ARL FUTSAL PISTOIA esponendo quanto segue:

- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la SSD ARL FUTSAL PISTOIA, iscritta al campionato nazionale di serie A2 di Calcio a 5, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 6.800,00;
- a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;
- a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020 è stata definitivamente decretata la sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
- per l'intera durata dell'accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
- la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 3.000,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 3.800,00.

Tanto premesso, il calciatore MANGIONE Gaetano chiede:

1. In via principale, condannare la società SSD ARL FUTSAL PISTOIA al pagamento della somma di euro 3.800,00;

2. In via subordinata e in applicazione del Protocollo d'Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 5.440,00, con un saldo finale, avendo percepito solamente la somma di euro 3.000,00, di euro 2.440,00.

La società SSD ARL FUTSAL PISTOIA si costituisce rappresentando che:

- tra la società ed il calciatore MANGIONE Gaetano è stato stipulato un accordo economico biennale, dall' 01.07.2018 al 30.06.2020, che prevede il pagamento di euro 6.000,00 per la stagione 2018/2019 ed euro 6.800,00 per la stagione 2019/2020 per un totale di euro 12.800,00;
- nell'anno 2018, in occasione della nascita del secondo figlio del calciatore, la società, tenuto conto del rapporto di amicizia esistente, ha aderito alla richiesta del calciatore di anticipare parte dei pagamenti dovuti per l'anno successivo corrispondendo la somma di euro 9.400,00 documentata da n. 5 bonifici;
- nella stagione 2019/2020, il 29.05.2020, effettuava il pagamento di euro 3.000,00;
- la società, pertanto, ha versato al calciatore la somma complessiva di euro 12.400,00 e la somma richiesta di euro 3.000,00 risulta non dovuta;
- inoltre, dal gennaio 2020 il calciatore, senza alcun reale motivo, ha cessato di allenarsi con la squadra;
- i campionati dilettantistici sono stati interrotti dal 10.03.2020 e sulla base del Protocollo d'Intesa AIC/LND, come confermato da controparte, l'importo del compenso netto nella stagione 2019/2020 ammonta ad euro 5.440,00;
- il pagamento effettuato dalla società di euro 12.400,00, risulta, pertanto, superiore a quello dovuto.

Tanto premesso la società chiede:

1. In via principale, accertare l'avvenuto pagamento al calciatore della somma complessiva di euro 12.400,00 per il biennio 2018/2020, a fronte di un importo totale dovuto di euro 11.400,00 in base al Protocollo d'Intesa AIC/LND, e disporre il rigetto del ricorso.

Il calciatore MANGIONE Gaetano produce una memoria con la quale:

- contesta integralmente quanto asserito dalla società ribadendo il Ricorso introduttivo e richiedendo, in via principale il pagamento della somma di euro 3.800,00 ed, in via subordinata, di euro 2.400,00;
- evidenzia che il Protocollo d'Intesa AIC/LND è relativo alla risoluzione delle problematiche economiche della stagione sportiva 2019/2020;
- i n. 5 pagamenti, effettuati dalla società prima del 01.07.2019, data di inizio della stagione sportiva 2019/2020, devono essere considerati relativi alla stagione sportiva 2018/2019, come si rileva dalle causali riportate nei bonifici del:

- 08.10.2018 "rimborso settembre 2018" di euro 1.600,00;
- 17.12.2018 "rimborso novembre 2018" di euro 600,00;
- 08.01.2019 "rimborso dicembre 2018" di euro 1.600,00;
- 11.02.2019 "rimborsi gennaio 2019" di euro 2.600,00;
- 24.07.2019 "saldo stagione 2018 2019" di euro 3.000,00;

l'unico pagamento relativo alla stagione sportiva 2019/2020 è quello del bonifico del 29.05.2020 dell'importo di euro 3.000,00 con causale "rimborso spese acconto stag. 19/20".

Il calciatore, pertanto, chiede il rigetto della domanda formulata dalla società e conferma le conclusioni del reclamo introduttivo.

La Commissione, valutato il Ricorso e la memoria del calciatore nonché la memoria della società, rilevato che la società con le causali dei bonifici conferma che l'unico bonifico relativo alla stagione

2019/2020 è quello del 29.05.2020 di euro 3.000,00, accoglie il Ricorso del calciatore e, tenuto conto del Protocollo d'Intesa AIC/LND, determina in euro 2.440,00 il credito del calciatore.

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA al sig. Gaetano MANGIONE la somma di Euro 2.440,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Christian BERTANI/U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL

Con reclamo, notificato tramite Racc.A.R. in data 20/11/2020 il signor BERTANI Cristian si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.658,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letti il reclamo del calciatore BERTANI Cristian e rilevata la tardività della costituzione della società, da ritenersi irricevibile;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 30.658,00 per l'intera stagione 2019/2020, ma l'accordo ha avuto esecuzione per i soli mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
- che il reclamante ha percepito dalla società un importo pari ad € 12.000,00 rimanendo creditore per un importo pari ad ulteriori € 3.329,00

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro € 3.329,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea D'ORAZIO/FOSSANO CALCIO SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 30/12/2020 il signor D'ORAZIO ANDREA si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società FOSSANO

CALCIO S.S.D. a.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore D’ORAZIO ANDREA;
- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 10.000,00 per la stagione 2019/2020;
- che ha percepito dalla società euro 7.000,00, oltre ad € 500,00 già oggetto di condanna da parte del Tribunale Federale e da computarsi complessivamente nell’80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di non aver percepito alcun importo a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 500,00, derivante dall’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico detratto l’importo già percepito e quello da percepire in virtù della sentenza del Tribunale Federale.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Daniele ANSINI/S.S.D.VIGASIO ARL

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 9/12/2020 il signor ANSINI Daniele si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. VIGASIO a.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 7.600,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letti il reclamo del calciatore ANSINI Daniele e le memorie difensive della società VIGASIO a r.l.;
- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 7.600 per la stagione 2019/2020;
- che ha percepito dalla società euro 3.750,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di aver percepito 600 € a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 1.730,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo

economico detratti l'importo già percepito e l'indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Andrei TANASA/S.C.CARONNESE S.S.D. ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Andrei TANASA, regolarmente trasmesso alla società Caronnesse s.s.d. a r.l. in data 14.01.2021;

- ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità; considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 1.900,00 – data la somma di Euro 17.500,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;



P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società CARONNESE SSD A R.L. al Sig. Andrei TANASA la somma di Euro 1.900,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Saverio PELLECCIA/F.C.FORLI' S.R.L.

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 9/12/2020 il signor ANSINI Daniele si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D. VIGASIO a.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 7.600,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letti il reclamo del calciatore ANSINI Daniele e le memorie difensive della società VIGASIO a r.l.;

- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 7.600 per la stagione 2019/2020;

- che ha percepito dalla società euro 3.750,00 da computarsi nell'80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di aver percepito 600 € a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 1.730,00, derivante dall'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico detratti l'importo già percepito e l'indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 24 Marzo 2021

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibia